



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/07/2009

=====

ADDI' 27/07/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterzino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salore	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COPPOTELLI - NIERI

DELIBERAZIONE N. 600

Oggetto:

L. R. 2 maggio 1996, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", art. 35 bis - Prelievo in deroga della specie Storno (Sturnus vulgaris). Approvazione Relazione dell'Osservatorio Faunistico Regionale.



600 27 LUG. 2009 *PC*



Oggetto: L. R. 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", art. 35 bis - Prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*).  
Approvazione Relazione dell'Osservatorio Faunistico Regionale.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni e integrazioni;


VISTA la L.R. 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 650 del 12.09.2008 concernente "L.R. 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", Art. 35 bis - Prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*)", con la quale è stato autorizzato per la stagione venatoria 2008/2009, sulla base del parere dell'INFS (oggi ISPRA), in via sperimentale e con specifiche prescrizioni e limitazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE, il prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*);

PRESO ATTO che le Province, ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE", ed ai sensi delle prescrizioni indicate nell'atto deliberativo sopra riportato, hanno provveduto all'elaborazione dei dati di prelievo in deroga della specie Sturno ed alla trasmissione delle previste relazioni alla Direzione regionale Agricoltura;

VISTE le relazioni trasmesse: dalla Provincia di Latina con nota prot. n. 21961 del 31.03.09; dalla Provincia di Frosinone con note prot. n. 41740 del 24.04.09 e prot. n. 51347 del 25.05.09; dalla Provincia di Roma con nota prot. n. 70816 del 20.05.09; dalla Provincia di Viterbo con nota trasmessa il 20.05.09; dalla Provincia di Rieti con note prot. n. 23357 del 19.05.09 e prot. n. 24593 del 26.05.09;

CONSIDERATO che con nota della Direzione regionale Agricoltura, prot. n. 115241 del 02.07.09, si è provveduto ad inoltrare, per gli adempimenti di cui al comma 6, art. 35 bis della L.R. 17/95, le suddette relazioni all'Osservatorio Faunistico Regionale presso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio;



600 27 LUG. 2009 P2

CONSIDERATO che l'art. 35 bis della L.R. 17/95, come da ultimo modificato dall'art. 81 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", prevede che la Giunta Regionale, sulla base dell'elaborato fornito dall'Osservatorio Faunistico Regionale, che tiene conto in particolare dei dati di prelievo forniti dalle Province, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli Affari Regionali, ai Ministri competenti in materia agricola, ambientale e per le politiche comunitarie, nonché all'ISPRA, una relazione sull'attuazione del prelievo in deroga;

VISTA la Relazione redatta dall'Osservatorio Faunistico Regionale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE art. 9, inerente il prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) nella Regione Lazio, stagione venatoria 2008/2009, trasmessa alla Direzione regionale Agricoltura, con nota prot. n. 3465 del 09.07.09 ed allegata (Allegato A) al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante;

RITENUTO di dover approvare la suddetta relazione e trasmetterla al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro competente per gli affari regionali, ai Ministri competenti in materia agricola, ambientale e per le politiche comunitarie, nonché all'ISPRA;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità A MAGGIORANZA DEI PRESENTI P2

### DELIBERA


In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la Relazione inerente il prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) nella Regione Lazio, stagione venatoria 2008/2009, redatta dall'Osservatorio Faunistico Regionale, che si allega (Allegato A) al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante;
- di dare mandato alla Direzione del Dipartimento Economico ed Occupazionale di trasmettere la suddetta Relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro competente per gli affari regionali, ai Ministri competenti in materia agricola, ambientale e per le politiche comunitarie, nonché all'ISPRA.

  
\\interno\  
regionelazio\Gruppi\_k

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 30 LUG. 2009






Allegato A

09/07/2009 18:01 0686273249

ARSIAL - ASS

PAG 01/05



ALLEG. alla DELIB. N. 600  
DEL 27 LUG. 2009

Prot. n. 3465

Roma, 09 luglio 2009



Alla c.a. Geom. Bruno Petrucci  
Regione Lazio  
Dipartimento Economico e Occupazionale  
Direzione Regionale Agricoltura  
Area Rapporti Agricoltura, Ambiente e  
Territorio  
Via R. R. Garibaldi, 7 - 000145 Roma  
Anticipata via fax, n. 06/5168 3049

Oggetto: trasmissione relazione redatta ai sensi della direttiva 79/409/CEE art. 9

In relazione a quanto in oggetto si trasmette la relazione inerente il prelievo in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) nella Regione Lazio. Stagione Venatoria 2008/2009.

Distinti saluti.

Per conto del dirigente dell'UOF  
Ing. Carlo Gabrielli



 Regione Lazio  
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

**Arsial**  
SERVIZIO REGIONALE PERICOLO BATTERIO  
E INFESTAZIONE DELLA PESCIOLTURA DEL LAZIO  
SERVIZIO VALORIZZAZIONE  
FILIERE AGROALIMENTARI  
Osservatorio Fisiologico Regionale

## RELAZIONE

**Oggetto: Direttiva 79/409/CEE, art. 9. Prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) nella Regione Lazio. Stagione Venatoria 2008/2009.**

### Fondi

- Direttiva 79/409/CEE;
- Legge n. 221/2002;
- Legge n.157/1992;
- Legge Regionale n. 17/1995, art. 35bis;
- D.G.R. n. 630 del 12/09/2008.

### Introduzione

Come noto, l'Italia è interessata dal passaggio di ingenti quantitativi di individui della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*), stimabili in un terzo del contingenti nidificanti in Europa e quantificabili nell'ordine di decine di milioni di individui, parte dei quali sosta nel nostro Paese per brevi periodi, mentre altri si fermano, come accade nel Lazio, per svernare.

La Direttiva n. 79/409/CEE, all'art. 5 stabilisce un regime generale di tutela per le popolazioni di uccelli selvatici viventi sul territorio dell'Unione Europea, prevedendo, oltre ad una serie di misure atte a garantire la conservazione degli habitat delle diverse specie, il divieto di cattura o di uccisione di ogni individuo e il divieto di distruzione di uova, nidi e pulcini.

Una eccezione al generale regime di protezione stabilito all'art. 5 è quella che consente il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili, oppure la cattura praticata con mezzi non consentiti o in periodi in cui l'attività venatoria non è ammessa, per particolari motivazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva n. 79/409/CEE. In base al tenore di questo articolo, gli Stati membri, che si avvalgono della facoltà di derogare al regime di tutela, sono tenuti ad osservare procedure ben definite e ad inviare ogni anno alla Commissione Europea una puntuale rendicontazione sui prelievi effettuati in regime di deroga.

Lo Stato italiano ha disciplinato tale materia con gli art. 2, 4 e 19 e 19bis della Legge n.157/92 demandando alle Regioni i compiti autorizzativi nella maggior parte delle circostanze; solo il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, al fine di garantire la sicurezza aerea, è stato affidato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Va inoltre ricordato come, stante il quadro normativo vigente ed in particolare le disposizioni contenute nella Legge n.394/91, gli Enti che gestiscono le aree protette hanno competenza esclusiva per la concessione di eventuali deroghe da attuarsi nelle aree medesime.

Le Province, ai sensi della L.R. n.14/1999, hanno competenza in materia di gestione faunistica e di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Ne consegue, pertanto, una specifica conoscenza delle singole realtà territoriali che consente l'individuazione delle aree, geograficamente localizzate, più colpite dal fenomeno dei danni alle colture.

### Relazione prelievi stagione venatoria 2008/2009

La Giunta Regionale, per prevenire i danni che la specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) arrecò alle coltivazioni olivicole, viticole e ai frutteti della nostra Regione, con Deliberazione n. 650 del 12 Settembre 2008, ha autorizzato in via sperimentale, ai sensi della L.R. n. 17/95, art. 35bis, così come modificato dalla L.R. n. 3/2002 e dalla L.R. n. 26/2007, il prelievo in deroga di detta specie. Tale prelievo, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), è stato consentito:

- con i mezzi di cui all'art. 21, comma 1 della Legge regionale 2 maggio 1995 n. 17;
- nel periodo dal 21 settembre 2008 al 14 dicembre 2008 compresi, nelle giornate e negli orari previsti dal Calendario venatorio regionale 2008/2009 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0416 del 14 luglio 2008;
- da parte dei cacciatori iscritti agli A.T.C. della Regione Lazio, preventivamente autorizzati dalle Province, ciascuno limitatamente all'ambito di iscrizione per residenza venatoria o che esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della citata L. R. 17/95;
- per un numero massimo giornaliero di 20 (venti) capi e numero massimo stagionale di 200 (duecento) capi complessivi per ciascun cacciatore;
- nel raggio di cento metri dai confini degli appezzamenti coltivati a vite, ulivo e frutteto ed esclusivamente in presenza di frutto pendente e senza l'uso di richiami.

L'Osservatorio Faunistico Regionale, con nota prot. 6771 del 16.07.2008, ha valutato positivamente la possibilità di accesso alla deroga prevista dalla normativa per i prelievi di controllo a carico della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*), con l'indicazione di attenersi a quanto previsto dall'INFS e di non utilizzare richiami nell'esercizio del prelievo in deroga.

Gli scopi dell'autorizzazione del prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) sono stati finalizzati soprattutto ad ottenere risultati concreti di contenimento dei danni, attraverso un'azione diffusa di disturbo per disperdere gli animali e per allontanarli dalle colture a rischio, quali quelle dell'olivo, della vite e di vari frutteti.

Il prelievo in deroga non è stato applicato nelle aree ricadenti nei siti d'importanza comunitaria (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS).

Le Province, sulla base delle specifiche conoscenze dell'entità e della distribuzione del danno e ai sensi del comma 3 del citato articolo 35bis della Legge Regionale n.17/1995, hanno determinato le circostanze di tempo e di luogo, nonché i periodi di attuazione e gli orari giornalieri del prelievo, previo rilascio ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Regione Lazio interessati a tale attività, di un apposito modulo sul quale registrare tutti i dati prescritti dal comma 4 del più volte citato articolo 35bis della L.R. n.17/1995.



**Autorizzazioni provinciali**

Le Province, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n.650/2008, hanno autorizzato il prelievo in deroga nelle aree e nelle circostanze non soggette ai divieti di caccia di cui all'art 37 della L.R. 17/1995, osservando comunque il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì; per ogni giornata di caccia consentita, che aveva inizio un'ora prima dell'alba e si concludeva al tramonto, il cacciatore non poteva prelevare più di venti capi complessivi giornalieri.

Nella tabella I sono riportate le autorizzazioni rilasciate nel Lazio, distinte per Provincia:

**Tabella I**

<i>Provincia</i>	<i>Autorizzazioni rilasciate (numero)</i>
VITERBO	1.422
RIETI	346
ROMA	7.144
LATINA	1.392
FROSINONE	1.958
<b>TOTALE LAZIO</b>	<b>12.262</b>

A fronte di **n.12.262** autorizzazioni rilasciate, sono stati restituiti **n.11.238** riepiloghi dei prelievi effettuati.

La mancata riconsegna oppure la mancata o incompleta compilazione del modulo autorizzativo, comporta l'applicazione a carico degli interessati della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47, comma 3 della L. R. 17/95 oltre alla sospensione per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga.

Fermo restando il regime sanzionatorio suddetto, da successivi accertamenti è emerso che la maggioranza dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino non hanno effettuato la caccia in deroga, pur avendo ritirato l'autorizzazione.

Nella tabella II vengono riportati per singolo Ambito territoriale di caccia (ATC) le autorizzazioni rilasciate e i riepiloghi restituiti:

**Tabella II**

<i>ATC</i>	<i>Autorizzazioni rilasciate</i>	<i>Riepiloghi restituiti</i>
ATC VT1	741	314
ATC VT2	681	318





ATC RI1	287	287
ATC RI2	59	57
ATC RM1	1.749	1.749
ATC RM2	5.395	5.395
ATC LT1	1.014	942
ATC LT2	378	350
ATC FR1	1.384	1.296
ATC FR2	574	530
<b>TOTALE</b>	<b>12.262</b>	<b>11.238</b>

**Prelevi effettuati**

In totale risultato essere stati abbattuti n. 176.112 Storni, così ripartiti:

Tabella III

Provincia	ATC 1	ATC 2	Capi abbattuti (totale)	Ripartizione capi abbattuti
VITERBO	512	5506	6.018	3,42 %
RIETI	26647	2749	29.396	16,70 %
ROMA	19.517	92.326	111.843	63,51 %
LATINA	10.209	2.602	12.811	7,27 %
FROSINONE	10106	5938	16.044	9,11 %
<b>TOTALE</b>			<b>176.112</b>	<b>100 %</b>

**Conclusioni**

In linea con le indicazioni dell'INFS, e sulla base delle relazioni inviate dalle Province, si può affermare che l'attuazione del provvedimento regionale sia stata rispondente agli obiettivi prefissati, anche in considerazione che il prelievo è stato limitato e circoscritto nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio.

Tale provvedimento ha quindi rappresentato una soluzione ragionevolmente efficace ed accettabile per il contenimento dei danni attraverso un'azione diffusa di disturbo per disperdere gli animali e per allontanarli dalle colture a rischio, quali quelle dell'olivo, della vite e di vari frutteti.

